
N° 936: COVID-19 – POSTI VACANTI

In data 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso cinque nuove ordinanze o modifiche delle stesse. Una di queste ordinanze concerne le “misure concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti in relazione al coronavirus”.

Ecco le normative che possono interessare:

(Articolo 2)

“I datori di lavoro non sono tenuti ad annunciare al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media. Per un periodo di tempo limitato l’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati non è riservato alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera”.

(Articolo 3)

Il servizio pubblico di collocamento non è tenuto a trasmettere al datore di lavoro entro breve termine i dossier delle persone in cerca d’impiego che sono registrate e che ritiene adeguate.

Il datore di lavoro non è tenuto a invitare i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale.

Non è necessario comunicare i risultati al servizio pubblico di collocamento”.

(Articolo 4)

La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00.

Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

Fonte: FF 2020 1071

N° 937: COVID-19 – CONTRIBUTI DI PREVIDENZA PROFESSIONALE

In data 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso cinque nuove ordinanze o modifiche delle stesse. Una di queste ordinanze concerne le “l’impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale in relazione al coronavirus”.

Ecco quanto può interessare:

(Articolo 1)

“Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale.

Deve comunicare per scritto all’istituto di previdenza l’impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori.

Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.”

(Articolo 2)

La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00. Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

Fonte: FF 2020 1073

N° 938: COVID-19 – ASSICURAZIONE LADI

In data 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso cinque nuove ordinanze o modifiche delle stesse.

Il Consiglio federale ha modificato una delle sue ordinanze del 20 marzo 2020, segnatamente quella urgente contro la disoccupazione (v. anche GD n° 924 del 20 marzo 2020).

Ecco gli articoli modificati che possono interessare:

(Articolo 5)

“per le seguenti persone è versato un importo forfettario di 3320 franchi per un’attività lucrativa a tempo pieno:

- a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda;
- b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati”.

(Articolo 8a)

“Tutte le persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo.

Queste indennità non sono computate nell’attuale numero massimo di indennità giornaliere.

Se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni”.

(Articolo 8b)

“Il datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.

Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per telefono.

Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per scritto”.

(Articolo 8c)

“Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi”.

Fonte: FF 2020 1075

N° 939: COVID-19 – FIDEIUSSIONI

In data 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso cinque nuove ordinanze o modifiche delle stesse. Una di queste concerne le fideiussioni, la cui procedura è stata semplificata e accelerata.

Le fideiussioni fino a 500'000 franchi seguono una procedura agevolata e non richiedono interessi.

Le fideiussioni fino a 20'000'000 franchi seguono una procedura semplificata e richiedono un tasso di interesse ridotto del 0.5%.

Con l'ordinanza vi sono pure allegati il modulo di richiesta, le condizioni e il contratto.

Le norme entrano in vigore il 26 marzo 2020.

Trattandosi di questioni essenzialmente finanziarie, suggeriamo di verificare la questione direttamente con chi effettua la contabilità aziendale in modo che possa essere contattato il proprio istituto di credito.

Il link di riferimento dell'ordinanza con gli allegati:

<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1077.pdf>